

BGE 21 I 880

Bundesgericht (BGE), 1895-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_21_I_880

FR: ATF 21 I 880

IT: DTF 21 I 880

Volltext

880 C. Civilrechtspflege. b) Lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite. Ces dispositions, ayant évidemment pour but de régler d'une manière complète la matière de la compensation dans la faillite J on doit en inférer qu'ä. teneur de la Loi suisse (comme du reste d'après l'art. 47 de la Loi allemande sur la faillite, ainsi que d'après d'autres lois sur la matière), la compensation de créances réciproques dans une faillite doit être admise, ä. la seule condition qu'elles soient nées l'une et l'autre avant l'ouverture de la faillite, et qu'elle n'est influencée en rien par la circonstance qu'elles sont soumises à une condition ou ä. un terme. n suit de tout ce qui précède qu'en prononçant ainsi qu'il a été dit, le tribunal cantonal n'a pas fait une fausse application de la loi, et que le jugement attaqué doit être confirmé. 4° Il n'est point, enfin, de déterminer sur quelle catégorie des créances de dame Brandt la compensation doit porter en première ligne, cette question n'étant plus litigieuse entre parties devant l'instance de ceans. Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est écarté, et le jugement rendu entre parties par le tribunal cantonal de Neuchâtel, le 3 juillet 1895, est maintenu tant au fond que sur les dépens. 116. Sentenza del 27 settembre 1895 nella causa Vanetti contro Balli. Il Tribunale di appello del Ticino con sentenza del 11 dicembre 1894 ha giudicato: 10 L'interdetto penale 26 aprile 1894 e dichiarato esautorato, salvo l'obbligo nei signori Vanetti di pagare ai fratelli VI. Ohligationenrecht. No 116. 881 Balli la metà del muro di appoggio come aH' appuntamento in causa intervenuto fra le parti, e ritenuto che le opere devono essere eseguite in conformità. del rapporto dei Periti del 12 giugno 1894. 20 Non è ammessa la domanda della parte Vanetti tendente aHa condanna dei signori Balli nella multa comminata neH' interdetto penale 20 aprile prossimo passato ed aHa riparazione dell'ingiuria e dei danni. Appellanti dai dispositivi secondo e terzo di questo giudizio i Coniugi Vanetti, che hanno conchiuso domandando la riforma dei detti dispositivi nel senso, che i fratelli Balli siano condannati a rifondere aHa parte Vanetti tutti i danni e le spese a lei cagionate col 101'0 interdetto penale del 20 aprile 1894, danni e spese da liquidarsi in sede separata di giudizio e pei quali i Coniugi Vanetti dichiarano che non chiederanno meno di fr. 3800, colla condanna degli appellati neHe spese giudiziali e ripetibili ; Nel mentre i fratelli Balli, appellati, domandano, che il ricorso dei Coniugi Vanetti sia dichiarato irricevibile o subor-, dinatamente infondato, e caricate le spese d'ufficio e ripetibili, quest'ultime neH' importo di fr. 156.40, aHa parte appellante; Letti gli atti di causa e la sentenza del Tribunale di Appello, daHa quale risulta in linea di fatto : 10 L'edificio N° 324 del catasto comunale di Locarno, composto di un locale sotterraneo, del piano terreno e di un piano superiore, e proprietà. in parte dei fratelli Balli, in parte dei Coniugi Vanetti. Ai primi appartiene il sotterraneo il piano terreno ed una corte sitllata al nord della casa, ai secondi il piano superiore. Al sud di questo edificio, separato unicamente da un muro comune, trovasi altro fabbricato dei fratelli Balli, i quali in occasione della sua ricostruzione avevano dovuto alzare considerevolmente il muro

comune. Secondo i disposti del Codice civile ticinese, la parte del muro costrutta a spese degli appellati restava di 101'0 esclusiva proprietà., salvo il diritto nei Coniugi Vanetti di acquistarne la comunanza, pagando la metà del relativo valore. Nel 1894 882 C. Civilrechtspflieg". i Coniugi Vanetti decisero di alzare di due piani l' edificio Ko 324 e dovendo appoggiare questa loro costruzione al muro, la cui parte superiore era stata alzata a spese esclusive degli appellati, fecero offrire agli stessi la metà del valore del muro. Avendo però gli attori ricusato l' offerto pagamento, avendo di avere dei motivi irrefutabili per opporsi all' alzata- mento progettato, i Coniugi Vanetti malgrado detta opposi- zione diedero principio ai lavori. In conseguenza di che, il 20 agosto 1894, i fratelli Balli fecero intimare agli appellanti un interdetto penale, nel quale veniva 101'0 ordinato di cessare dai lavori intrapresi e di ristabilire lo stato quo ante, sotto pena di multa di fr.500. Davanti il tribunale di Locarno gli istanti giustificarono questo loro interdetto col dire: 1° che i muri dell' edificio N° 324 non presentavano la solidità necessaria per la costruzione intrapresa; 2° che in ogni caso i Coniugi Vanetti non avevano diritto di appoggiare la 101'0 costruzione al muro alzato a spese degli istanti, prima di averne acquistato la proprietà; 3° che i convenuti intendevano di aprire nei piani superiori della nuova costruzione finestre sopra una corte degli istanti, aggravando per tal modo la 101'0 proprietà di una servitù, che essi non intendevano di tollerare. Nel corso della causa questi due ultimi argomenti vennero però lasciati cadere. Il secondo fu abbandonato dagli istanti stessi dietro nuova esibizione da parte dei Coniugi Vanetti di pagare la metà del prezzo del muro. Il terzo risultato scaturito indirettamente da un decreto incidentale, tale del Tribunale di appello in data del 25 maggio 1894, col quale veniva respinta una domanda di prova degli istanti per il motivo, che quanto essi adducevano riguardo alle finestre non era stato accennato nell' interdetto penale e quindi non poteva formare oggetto di discussione. La questione della solidità dei muri della casa diede luogo invece ad un rapporto peritale, nel quale i periti dopo aver constatato che la fabbrica progettata dai Coniugi Vanetti sopprimeva diverse traversi e sostituiva ai pavimenti in lastrico, pavimenti di legno ed al tetto in pietra, un tetto di tegole, si pronunciarono nel senso che il peso della nuova fabbrica sarebbe stato appena VI. Obligationenrecht. N° 1 W. 883 eguale a quello della vecchia, e che quindi i muri erano abbastanza solidi per sopportare l' alzamento progettato. A tutto comunicazione di questo rapporto, i fratelli Balli fecero notificare ai Coniugi Vanetti un atto in data del 10 luglio 1894, nel quale sotto riserva di ogni 101'0 ragione riguardo alle finestre, e dei 101'0 diritti per il caso che la causa non si decidesse, dichiaravano di desistere dalla opposizione fatta lasciando che i Coniugi Vanetti continuassero i lavori. Non avendo però i Coniugi Vanetti accettata la dichiarazione degli istanti, perché vincolata a riserve, ed avendo anzi insistito nella 101'0 domanda che la parte avversaria fosse condannata alla multa ed alla rifusione dei danni a termini dell' art. 474 § 2, del Codice di procedura civile ticinese, la causa ebbe il suo seguito. L' art. 474, § 2, del Codice di procedura civile ticinese, invocato dai convenuti, ha il seguente tenore: « Chi » senza recesso appoggio ha fatto intimare simili interdetti « (penali) » deve dal giudice essere condannato nella » multa in essi comminata, ed è tenuto alla riparazione, oltre » il pagamento dei danni e delle spese.» Con sentenza del 25 ottobre 1894 il Tribunale di Locarno ammise le conclusioni dei Coniugi Vanetti. Appellatisi però gli istanti al Tribunale di appello, la sentenza di prima istanza venne riformata e deciso nel modo più sopra riferito. 2. I motivi della sentenza d'appello si possono riassumere come segue: L'interdetto penale era evidentemente fondato fino a tanto che i convenuti non avevano acquistato la comunanza del muro. Quindi gli stessi non potrebbero in ogni caso domandare la rifusione dei danni che per la sospensione dei lavori

postedore aU' epoca in cui questo punto fu tolto per accordo delle parti. Ma anche posteriormente a quest' epoca l'interdetto ha continuato ad essere giustificato. Il Codice ticinese non prevede espressamente il caso d'inalzamento di un edificio, i cui piani differenti appartengono a diversi proprietari. Il proprietario del piano superiore non può dunque inalzare l'edificio senza aver ottenuto prima l'autorizzazione del proprietario del piano inferiore, o senza essere stato autorizzato 884 C. Civilrechtspflege. dal giudice. In caso di contestazione e a questi che appartiene di conoscere, se la nuova costruzione è contraria o meno agli interessi del comproprietario. Se il proprietario del piano superiore procede a nuova opera senza l'autorizzazione del giudice, o senza il consenso del proprio condomino, quest' ultimo è in diritto di opporvisi mediante interdetto penale quando anche in appoggio del proprio interdetto non abbia che il difetto di consenso o di autorizzazione giudiziaria. Se dal lato delle Leggi ticinesi fosse possibile un dubbio in proposito, questo dubbio dovrebbe scomparire di fronte al disposto dell' art. 68 del Codice fed. obbl., che istituisce l'azione di danno temuto. Una simile azione non può essere esercitata meglio che coll' interdetto penale. Per conseguenza l'interdetto intimato dai fratelli Balli doveva ritenersi fondato fino a tanto che pel giudizio dei periti veniva a scomparire il timore di un danno per la loro proprietà. Se in seguito avessero mantenuto ancora l'interdizione dei lavori i fratelli Balli. ' SI troverebbero nel torto. Ma invece vi hanno desistito coll'atto del 10 luglio 1894. Da quel giorno era in facoltà dei Coniugi Vanetti di continuare i lavori. Se non lo fecero e se da ciò subirono un danno, lo devono imputare a loro colpa. L'interdetto dovendosi essere ritenere fondato, non vi è motivo per applicare agli istanti il disposto dell' art. 474 del Codice di procedura civile. In diritto : 1. Il solo punto ancora controverso è quello che riguarda la questione di indennizzo. Anche sotto questo rapporto bisogna però esaminare prima di tutto se il Tribunale federale è competente ad occuparsi dell'litigio. Dei dubbi si elevano già dal punto di vista del valore litigioso. Davanti le istanze cantonali i convenuti non hanno precisata la somma che essi chiedevano a titolo d' indennizzo, ma si sono contentati di domandare in massima la condanna dell' attore nei danni, riservandosi di farne stabilire l'importo in sede separata. Questo modo di agire era determinato dal fatto, che non era possibile ai convenuti di fissare l'importo dei danni, fintanto che non conoscevano la durata dell' interdetto penale, di VI. Obligationenrecht. No 116. 885 conseguenza quella dell' interruzione dei lavori. In simili casi per D l'art. 63, N° 1, della Legge org. giud. fed. dispone che la domanda debba indicare almeno, se la somma che sarà esposta più tardi raggiunga l'importo di fr. 2000. Questo disposto ha evidentemente per scopo di far conoscere alle parti ed al giudice già dal principio della causa se la stessa sia suscettibile di ricorso al Tribunale federale. Ora non avendo i convenuti ottemperato alla prescrizione su detta) ne potrebbe nascere la questione, se con ciò essi siano decaduti dal diritto di ricorso. Una simile conseguenza non può tuttavia essere ammessa. L'art. 64 della legge org. giud. fed. non contiene detta sanzione per il caso che i disposti dell' articolo precedente non siano stati osservati. Esso non fa che stabilire, che qualora la sentenza pecori in uno dei punti menzionati all' articolo precedente, possa essere rimandata al giudice cantonale per essere rettificata. La sola cosa di cui si potrebbe essere in dubbio anche nel caso concreto sarebbe dunque la questione di sapere, se la sentenza non debba essere rinviata al Tribunale cantonale, perché vi sia indicata l'importanza dell' oggetto litigioso. Un rinvio non potrebbe però che aver conferma di quanto i convenuti hanno già dichiarato nel ricorso relativamente alla somma che essi intendono di domandare (cioè non meno di fr. 3800), per cui la detta misura si deve ritenere come inutile. 2. Più importanti sono i dubbi ai quali dà luogo la questione di competenza relativamente al

diritto applicabile. E certo e non può essere contestato, che davanti le istanze cantonali i convenuti hanno appoggiato la domanda di interdizione all' art. 474 della proe. civ. ticinese. Essi sostengono però che il Tribunale federale sia competente ad occuparsi del litigio per un duplice motivo: primo perché il disposto dell' art. 474 della procedura civile cantonale sul risarcimento dei danni non fa che riepilogare i principi degli art. 50 e seg. del Cod. übb. ; 20 perché il giudice cantonale pronunciando sulla domanda proposta dai convenuti, ha invocato anche disposti di diritto federale, e precisamente l'art. 68 del eod. übb. Per ciò che riguarda questa seconda 886 C. Civilrechtspflege. ragione è però evidente che la semplice citazione di disposti di una legge federale da parte dell' istanza cantonale non basta a fondare la competenza del Tribunale federale, ma che è necessario inoltre che i disposti citati siano anche realmente applicabili, cioè che nel caso concreto non è stato sostenuto neppure dai convenuti. Poi nel caso presente non si può dire che il punto in litigio sia stato deciso dal giudice di appello anche in base al diritto federale, l'art. 68 del C. O. essendo stato invocato solamente nell' esame della questione principale concernente la fondatezza dell' interdizione penale, nel mentre la questione dei danni, la sola ancora pendente, ha avuto la sua soluzione anche davanti al giudice di appello esclusivamente in base al diritto cantonale. Il punto decisivo per la competenza del Tribunale federale è dunque quello di sapere, se la domanda di danni formulata dai Coniugi Vanetti si possa ritenere come una domanda dipendente da un atto illecito, o in altri termini quale un' azione ex delicto. L'opinione sostenuta dai ricorrenti si è, che l'invocazione dell' art. 474 della procedura civile ticinese implichi nello stesso tempo anche l'invocazione degli art. 50 e seg. del C. O., perché l'art. 474 proe. civ. non fa altro che riassumere i principi sanciti dal C. O. per ciò che riguarda l'obbligo dell' interdizione alla rifusione dei danni. Tuttavia questo modo di vedere non può essere ammesso. L'azione intentata dall' articolo 474 è affatto diversa da quella degli art. 50 e seg. del C. O. L'art. 474 statuisce un' obbligazione ex lege, non ex delicto. Perché una domanda di danni appoggiata a quest' articolo possa essere accolta, basta, secondo il tenore esplicito dell' art. 474, che l'interdizione penale sia stata riconosciuta infondata, senza che sia necessario di provare che il danno subito abbia la sua origine in un dolo o in una colpa dell' autore. Conseguentemente i Coniugi Vanetti nell'oro allegato di risposta non hanno potuto sostenere che l'interdizione dell' interdizione penale doveva ritenersi infondata. Ora secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale una domanda in giudizio, quantunque priva di fondamento, non costituisce un fatto illecito che allorché vi sia dolo o colpa da parte dell' obbligato. Obbligatorien recht. N° 116. ö87 dell' attore. Una responsabilità ulteriore derivante dal fatto di avere proposta una domanda infondata, non può risultare che da un disposto speciale di legge, ed è quindi regolata esclusivamente dal diritto cantonale. Se si dovesse stare perciò al punto di vista assunto dai convenuti nel 101° allegato di risposta, la domanda di danni si dovrebbe considerare come appoggiata unicamente all' art. 474 della proc. ticinese e perciò fuori degli attributi del Tribunale federale. Senonché da diverse accuse sollevate dai convenuti contro gli attori nell'oro allegato di duplice, consistenti nel dire che questi ultimi abbiano agito per juro capriccio, che l'interdizione penale abbia avuto solo per scopo di intimorire i Coniugi Vanetti per obbligarli a cedere la 101° porzione di casa, che prima di ricorrere al rimedio estremo di un' interdizione penale i fratelli Balli avrebbero dovuto indicare i motivi per i quali essi si credevano autorizzati ad opporsi alla costruzione Vanetti ecc., sembra in realtà essere stata intenzione dei convenuti di intentare contestualmente all' azione dell' art. 474 della proe. civ., anche quella degli art. 50 e seg. del C. O. Ora il Tribunale federale sarebbe indubbiamente competente per ciò che

)grilfen un'o ben @erfOiltren. ~n bel')galirit arbeitet, unter &uffid)t eine~ @erffül)rerß,
eine gemiHe .3al)1 junger murfd)en; biefeloen fittb im mefentnd)en ba~ mit befd)äftigt,
Zättel)en au BiegefrCi.l)md)en Sufammenaunage(n, <tuf melel)en bann Biege! getrocl'net
merben. Unter biefen &rbeitern liefan'oen fid) auel) brei 58rüber @!ß(er, 6öl)ne beß
l)eutigen j'flib gerß jßeter @iß(er; fie aroeiteten teUß im ~ccorb, teH~ im ~ag~

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.